

CONVENZIONE TRA

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI (FISE), con sede legale in Viale Tiziano 76, 00196 Roma (RM), C.F./P.IVA 02151981004, in persona del suo legale rappresentante, Avv. Marco Di Paola, nato a Roma (RM) il 7.05.1968, in qualità di Presidente (d'ora innanzi denominata "**FISE**");

E

VERNA SERVIZI (Verna Soluzioni Assicurative), con sede legale in Via Chieti,32 a Pescara, P.IVA 01379340688, in persona del suo legale rappresentante, Dr. Luca Verna, nato a Ortona (CH) il 02/08/1971, in qualità di Intermediario Assicurativo iscritto al RUI (d'ora innanzi denominata "**AGENZIA**");

PREMESSO CHE

- La FISE, persegue tra le sue finalità la promozione della tutela della salute dei cavalli e degli atleti iscritti.
- L'AGENZIA, è un'agenzia assicurativa attiva da oltre 40 anni nel settore della consulenza assicurativa, con una consolidata esperienza nella costruzione di soluzioni personalizzate e convenzioni.
- L'AGENZIA, in qualità di agenzia generale della Cattolica Assicurazioni (Gruppo Generali), ha sviluppato una specifica soluzione assicurativa denominata "A Cavallo!", mirata a fornire coperture adeguate alle esigenze degli iscritti e degli operatori del mondo equestre.
- Le Parti hanno manifestato il reciproco interesse a stipulare una convenzione al fine di offrire agli iscritti FISE l'accesso alla soluzione assicurativa "A Cavallo!" a condizioni agevolate, contribuendo così alla maggiore sicurezza e tutela patrimoniale degli associati e dei loro cavalli.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'oggetto della presente Convenzione è la definizione delle condizioni generali per la stipula di polizze assicurative individuali e/o collettive della soluzione "A Cavallo!", offerte dall'AGENZIA e sottoscritte dagli iscritti (persone fisiche, associazioni sportive dilettantistiche, maneggi, scuderie) e/o enti affiliati alla FISE. Le condizioni specifiche delle coperture assicurative (garanzie, requisiti, franchigie/scoperti e premi) sono dettagliate negli Allegati Tecnici che fanno parte integrante della presente Convenzione.



ART. 2 - GARANZIE ASSICURATIVE "A CAVALLO!"

La soluzione assicurativa "A Cavallo!" prevede, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti garanzie principali, i cui dettagli sono specificati nell'Allegato Tecnico:

- **Garanzia Base:**
Morte del Cavallo: a seguito di **infortunio** (anche durante trasporto e gare), **malattie comuni** (apparato digerente, respiratorio, cardiocircolatorio, riproduttivo, locomotorio ed escretore), **parto**, **abbattimento di necessità** e **intervento chirurgico**.
- **Opzione Perdita di Valore (Invalidità Permanente):** rimborso del 50% del valore assicurato in caso di Invalidità Permanente da infortunio che interessi l'apparato locomotorio o riproduttivo.
- **Opzione Aborto:** copertura per la **morte del nascituro** durante la gravidanza o il parto.
- **Opzione Spese Veterinarie a seguito di Ricovero in Clinica** (forma collettiva con n° minimo di adesioni e per territorio): copertura ospedalizzazione per interventi chirurgici e ricovero.

ART. 3 - CONDIZIONI DI ASSICURABILITÀ ED ECONOMICHE


I requisiti di assicurabilità dei cavalli (età, valore, discipline), la documentazione richiesta per la valutazione dell'attivazione delle garanzie e le tariffe agevolate sono definiti nell'Allegato Tecnico. Si precisa che il rilascio delle coperture assicurative è sempre subordinata alla valutazione ed autorizzazione della Compagnia assicurativa. La convenzione e le condizioni tutte, potranno subire modifiche da parte della compagnia in base al numero delle adesioni e/o andamenti dei sinistri registrati nel periodo di validità della convenzione.

ART. 4 - ESCLUSIVA DELL'AGENZIA

La FISE riconosce a Verna Servizi l'esclusiva per la promozione e la gestione delle polizze assicurative "A Cavallo!" oggetto della presente Convenzione per tutti i suoi iscritti sul territorio nazionale. La FISE si impegna a non stipulare accordi simili o concorrenti con altre agenzie o compagnie assicurative per prodotti aventi le medesime garanzie e/o finalità, durante il periodo di validità del presente Accordo.

ART. 5 - USO RECIPROCO DEL MARCHIO E DEL LOGO

1. La FISE concede all'AGENZIA il diritto non esclusivo di utilizzare il proprio marchio e logo ufficiale, limitatamente alle attività di promozione e commercializzazione della soluzione assicurativa "A Cavallo!" oggetto della presente Convenzione. L'utilizzo dovrà essere sempre conforme agli standard di immagine della FISE.



2. L'AGENZIA concede alla FISE il diritto non esclusivo di utilizzare il proprio marchio e logo (e, se concordato, quello di Cattolica Assicurazioni/Gruppo Generali in relazione al prodotto previa autorizzazione della stessa), limitatamente alle attività di comunicazione e informazione agli iscritti riguardo alla disponibilità della Convenzione "A Cavallo!". L'utilizzo dovrà essere sempre conforme agli standard di immagine dell'AGENZIA.

ART. 6 – INTEGRAZIONI/MODIFICHE E MIGLIORAMENTI DELLA CONVENZIONE

Le Parti concordano sulla possibilità di integrare e/o modificare la presente Convenzione nel corso della sua vigenza, al fine di introdurre nuove soluzioni assicurative e/o condizioni economiche e/o garanzia migliorative per gli iscritti FISE. Tali integrazioni o modifiche dovranno essere proposte dall'AGENZIA e saranno soggette alla preventiva valutazione e al consenso espresso per iscritto della FISE.

ART. 7 - PROMOZIONE E DIVULGAZIONE

Le Parti si impegnano a collaborare attivamente per la promozione e la divulgazione della Convenzione "A Cavallo!" tra gli iscritti FISE. In particolare:

- L'AGENZIA si impegna a fornire alla FISE tutto il materiale informativo e promozionale necessario.
- L'AGENZIA si impegna a realizzare pagina web/social dedicata con link attraverso il quale gli iscritti potranno richiedere informazioni, preventivi e richiesta di adesione.
- La FISE si impegna a dare visibilità alla convenzione attraverso i propri canali ufficiali (sito web, newsletter, social media, comunicazioni interne, eventi, manifestazioni).
- Potranno essere concordati ed organizzati eventi formativi e informativi congiunti presso le sezioni regionali e gli affiliati FISE per illustrare i vantaggi della convenzione.
- L'AGENZIA potrà valutare in base al numero delle adesioni ricevute, sponsorizzazioni di eventi, campionati o iniziative locali organizzati dalla FISE, anche tramite voucher per premiazioni, da concordare di volta in volta.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

L'AGENZIA dichiara di operare nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa e di essere autorizzata alla distribuzione dei prodotti assicurativi in qualità di Intermediario iscritto al RUI con il numero A000132651.

La FISE non assume alcuna responsabilità per l'erogazione delle prestazioni assicurative e per eventuali controversie tra l'assicurato e la Compagnia Assicurativa, limitandosi il suo



ruolo alla promozione della convenzione e alla messa a disposizione degli strumenti per l'accesso alla stessa.

ART. 9 - DURATA E RINNOVO

La presente Convenzione ha una durata di 2 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano, sei mesi prima della scadenza, a valutare l'andamento della convenzione, il numero di polizze sottoscritte e l'andamento dei sinistri, al fine di valutare l'eventuale rinnovo della convenzione.

L'agenzia si impegna a fornire con periodicità semestrale i dati sull'andamento della convenzione comunicando a FISE:

- numero di polizze sottoscritte (suddivise in macroaree: nord, centro, sud)
- importo premi raccolti
- n° di sinistri ed importi liquidati
- importo sinistri riservati

ART. 10 – RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere la più stretta riservatezza su tutte le informazioni, i dati e i documenti, di natura tecnica, commerciale, amministrativa o finanziaria, di cui vengano a conoscenza in virtù della presente Convenzione. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione o la scadenza dell'Accordo.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali acquisiti in relazione all'esecuzione della presente Convenzione nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.


ART. 12 - FORO COMPETENTE

Qualunque eventuale controversia circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione del presente accordo sarà previamente definita in via amichevole e bonaria tra le Parti. Qualora non fosse possibile, il foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

ART. 13 - ALLEGATI

Fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzioni i seguenti allegati:

- Scheda Tecnica: Riepilogo garanzie, requisiti, documenti e condizioni economiche.



ART. 14 - DATA DI SOTTOSCRIZIONE

La data di validità del presente accordo è quella riportata in calce al documento, dalla quale decorreranno gli effetti giuridici della convenzione.


Letto, approvato e sottoscritto.

Data: 30 Luglio 2025

Per la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE)

Avv. Marco Di Paola

Presidente



Per Verna Servizi

Dr. Luca Verna

Intermediario Assicurativo

